



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

I principi in materia di pena e la sua commisurazione

9 ottobre 2025

Dott. Nicola Recchia

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Insegnamento di Diritto penale

Una triade di principi



Umanità della pena

Eighth Amendment to the United States Constitution

Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Art. 27 Costituzione italiana

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Umanità della pena

Corollari:

- ✓ Divieto di pena di morte
- ✓ Divieto di pene corporali
- ✓ Standard minimi per la pena detentiva
 - il tema delle condizioni di detenzione
 - la questione del sovraffollamento carcerario
 - il tema della pena naturale
- ✓ Pena naturale

Fine rieducativo

Art. 27 Costituzione italiana

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Corollari:

- ✓ Principio di individualizzazione del trattamento penitenziario
- ✓ Principio di flessibilità della pena
- ✓ Principio di progressività del trattamento penitenziario

Proporzione della pena

Principio di proporzione vs. Principio di colpevolezza

Art. 49 CDFUE – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

La commisurazione della pena



La commisurazione della pena

Art. 605 c.p. – Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la **reclusione** da **sei mesi** a **otto anni**. (**comminatoria edittale**)

Art. 624 c.p. – Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni** **e** con la **multa da euro 154 a euro 516**. (**comminatoria congiunta di pena**)

Art. 595 c.p. – Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la **reclusione fino a un anno** **o** con la **multa fino a milletrentadue euro**. (**comminatoria alternativa di pena**)

La commisurazione della pena

Art. 132 C.P. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena **discrezionalmente**; esso deve indicare i **motivi che giustificano** l'uso di tale **potere discrezionale**.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

La commisurazione della pena

Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della **gravità del reato**, desunta:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'**azione**;
- 2) dalla gravità del **danno** o del **pericolo cagionato** alla persona offesa dal reato;
- 3) dalla intensità del **dolo** o dal grado della **colpa**.

La commisurazione della pena

Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Il giudice deve tener conto, altresì, della **capacità a delinquere** del colpevole, desunta:

- 1) dai motivi a delinquere e dal **carattere** del reo;
- 2) dai **precedenti** penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- 3) dalla **condotta** contemporanea o susseguente al reato;
- 4) dalle **condizioni di vita** individuale, familiare e sociale del reo.

La commisurazione della pena pecuniaria

- ✓ Modelli monofasici (o a somma complessiva) e bifasici (o per tassi giornalieri) di commisurazione

Art. 133-bis c.p. – Condizioni economiche del reo: valutazione agli effetti della pena pecuniaria

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle **condizioni economiche del reo**.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

La centralità della recidiva

Art. 99 c.p. – Recidiva

Chi, dopo essere stato **condannato** per un **delitto non colposo**, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un **aumento di un terzo della pena** da infliggere per il **nuovo delitto non colposo**.

(c.d recidiva semplice)

La centralità della recidiva

Art. 99 c.p. – Recidiva

La pena può essere aumentata fino alla metà:

- 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; (c.d. recidiva specifica)
- 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; (c.d. recidiva infraquinquennale)
- 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

(c.d. recidiva monoaggravata)

La centralità della recidiva

Art. 99 c.p. – Recidiva

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

(c.d. recidiva pluriaggravata)

La centralità della recidiva

Art. 99 c.p. – Recidiva

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

(c.d. recidiva reiterata)

La centralità della recidiva

Art. 99 c.p. – Recidiva

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva [è obbligatorio e], nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

La centralità della recidiva

Quali presupposti penologici? La facoltatività dell'applicazione

- Maggiore colpevolezza (insensibilità all'ammonimento derivante dalla precedente condanna)
- Accentuata capacità a delinquere
- Entrambi?



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Dott. Nicola Recchia

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione

nicola.recchia@units.it

<https://iuslit.units.it/it/dipartimento/persone/personale-docente?q=it/node/41881>